

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21.9.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

E' questione intorno a un prestito personale erogato da un intermediario non bancario, il cui ramo di azienda specificamente rilevante è successivamente acceduto - previa scissione - a una banca. La banca, appartenente al medesimo gruppo, è quindi subentrata nel rapporto contrattuale in esame con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

In particolare, con reclamo del 26 gennaio 2010 – indirizzato a entrambi gli intermediari – il ricorrente ha chiesto la rinegoziazione di un prestito personale stipulato nel giugno 2007 per l'importo di 10,000,00 euro e la restituzione delle somme percepite in eccesso dall'intermediario siccome il tasso corrisposto sarebbe risultato superiore alla soglia di usurarietà.

Con nota del 29 gennaio del 2010, l'intermediario erogante ha dedotto come esclusiva la legittimazione del cessionario del rapporto. Quindi, con nota del 29 marzo 2010, ha sostenuto che il finanziamento appartiene alla categoria dei prestiti concessi da intermediari non bancari, onde, dato il periodo di riferimento (secondo trimestre 2007) e l'importo erogato (> 5.000,00 euro), il contratto è da ritenersi lecito sotto il profilo della normativa sull'usura.

Nel ricorso, infine presentato nei confronti del cessionario del rapporto, il ricorrente ha chiesto, in sostanza, l'accertamento della contrarietà dei patti alla legge c.d. antiusura, per effetto del subentro dell'operatore bancario; e la condanna della banca alla consegna della copia del contratto sottoscritto.



Il ricorrente ha osservato come al contratto in parola debbano essere applicati parametri riferiti ai finanziamenti bancari, atteso che il documento di sintesi, il piano di ammortamento e l'ulteriore corrispondenza inviati al ricorrente risultano emessi dalla banca stessa; e che le rate di ammortamento del prestito sono pagate a mezzo "Rid" ancora a favore della banca.

Alle controdeduzioni sono stati acclusi i seguenti documenti: l'accettazione della richiesta di finanziamento indirizzata al ricorrente e da questo sottoscritta il 21/06/2007; il documento di sintesi n. 1 aggiornato al 19/06/2007 e sottoscritto il 21/06/2007. Entrambi i documenti riportano tutte le condizioni economiche del contratto.

## DIRITTO

Nessuna delle domande del ricorrente può trovare accoglimento.

Non la domanda intesa a conseguire la copia del contratto sottoscritto, nemmeno fatta oggetto di preventivo reclamo (nei confronti della banca): il ricorrente, all'atto della stipula, risulta in possesso delle informazioni documentali relative alle condizioni economiche applicate al contratto concluso (con l'intermediario non bancario) mediante separati documenti di proposta e accettazione.

Né merita diversa sorte la domanda intesa ad accertare i caratteri usurari del negozio, con quanto eventualmente ne consegua.

Il prestito *de quo* è classificabile tra gli "anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti", non tra i crediti finalizzati all'acquisto rateale tant'è che il modulo di proposta, pur facendo letterale riferimento "all'acquisto del bene ... sotto descritto", non risulta corrispondentemente compilato; né si dà altro elemento che ne provi la connessione con specifiche esigenze di spesa del cliente. Del resto, il ricorrente ha confermato la classificazione del finanziamento tra i prestiti personali (C3).

Ora, proprio il ricorrente – di seguito alla nuova imputazione del rapporto alla banca – ritiene che la "soglia" di liceità dei tassi remunerativi non sarebbe più quella applicabile agli intermediari non bancari bensì quella, più contenuta, applicabile alle banche. Invero, la normativa distingue fra soggetti erogatori (banche e intermediari non bancari) per la individuazione dei tassi effettivi globali medi i fini del calcolo delle soglie di "usura". Senonchè, ai detti fini, la valutazione dell'usurarietà va condotta con riferimento al momento della stipula del contratto, non già del pagamento eventualmente differito (cfr. Cass. civile, sez. I, n. 25016 del 30 novembre 2007).

Inoltre, per il calcolo del TEG nel caso in esame, è da escludere dalle spese il premio di assicurazione, non derivante da obblighi di legge tantomeno risultando imposto dal creditore, giusta la previsione del documento di sintesi: "il cliente – all'atto della sottoscrizione del contratto – ha *facoltà* di aderire ai prodotti accessori al finanziamento e proposti dalla Società Finanziatrice (es. polizze assicurative volte a coprire l'assicurato in caso di morte/malattia/perdita di lavoro/assistenza casa)".

Perciò, i valori del TEG e del TAEG, nella specie, coincidono, e ricomprendono soltanto le spese definibili di istruttoria *lato sensu*. Essi si attestano al 18,79% (18,75% è il dato riportato nel contratto), cioè entro il limite vigente *pro tempore* del 19,7%, riferendosi a un importo finanziato di 10.459,00 euro che, pertanto, include correttamente soltanto le spese, e non anche il premio assicurativo.

**P.Q.M.**



**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI

III CASO.it